



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Presidente

Dott.ssa Song Damiani

Giudice

Dott.ssa Carmen Ranieli

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 4267 del RGAC dell'anno 2017 e vertente

TRA

(c.f.

giusta procura in calce all'atto di citazione

- Attore -

E

COMUNE DI

(

e procura in calce alla

comparsa di costituzione

- Convenuto -

Oggetto: violazione del diritto d'autore.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 aprile 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. in arte ha citato in giudizio il Comune di al fine di vedere riconosciuta la perpetrata violazione del diritto d'autore, per l'utilizzazione di una sua opera pittorica molto nota - intitolata "Alla mia musa" e raffigurante una figura di donna di ispirazione mitologica rappresentata unitamente ad un pescespada - in completa assenza di citazione dell'autore.

In particolare, ha dedotto che, nei mesi di maggio e giugno 2014, l'opera era stata riprodotta su una *brochure* informativa diffusa dal Comune circa il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, "*mal riproducendo parte dell'opera e sminuendone la bellezza*". Ha chiesto, pertanto, di condannare l'ente al "*pagamento di un'indennità proporzionata all'offesa subita dall'artista, il cui ammontare si rimette all'attenta e giusta valutazione del Saggio Giudicante*".

Si è costituito tardivamente il Comune di sostenendo la seguente tesi difensiva:

- l'immagine riprodotta non è riconducibile con certezza all'opera del maestro Fadani;





- l'immagine riprodotta raffigura una donna che esce dal mare e un pescespada, che rappresentano immagini simbolo della città, il che rende ripetitiva l'opera fadaniana rispetto all'immagine consolidata dallo Stemma Comunale.

Sulla base di questi argomenti, l'ente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione risarcitoria *ex adverso* avanzata.

2. Va innanzitutto chiarito che il collegio ritiene sufficiente, ai fini della prova circa la titolarità del diritto di proprietà dell'immagine oggetto di contestazione, la produzione delle copie, allegata dall'attore *sub* doc. 1 dell'atto di citazione e doc. 1 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nel caso di specie, il convenuto non ha contestato che le copie prodotte non possono ritenersi conformi all'originale di cui costituiscono riproduzione.

Conseguentemente, le copie prodotte possono ritenersi idonee a dimostrare che (*alias* è il proprietario dell'immagine nelle stesse raffigurate.

Ciò posto, un'opera d'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, il quale, però, può non essere solamente costituito dall'idea in sé, ma può anche riguardare la forma della sua espressione o della sua soggettività, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere. Di conseguenza, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la l. n. 633 del 1941 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, sicché, per l'ottenimento della protezione del diritto d'autore, *“la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici (Cass. Civ., n. 5089/04), oppure già riprese in altre opere; al contrario, essa può anche riguardare le modalità con cui l'opera medesima viene realizzata, purché le stesse siano idonee a distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica, sia dalle altre creazioni esistenti”* (Trib. Bari, SSI, 15 febbraio 2021, n. 531).

L'immagine di cui si controverte può senz'altro ritenersi opera d'ingegno, perché certamente dotata di carattere creativo e cifra di uno stile personale dell'autore che la critica gli riconosce (ovvero un *“realismo personale del vissuto e dell'immaginato”* - in *“Da Cimabue al '900 - Vite dei Grandi dell'Arte”* di Giorgio Vasari, *sub* doc. 9 del fasc. di parte attrice - in ossequio al quale *“nei nudi, neo-classiceggianti, non sono illustrate anatomie femminili per compiacere lo sguardo dell'osservatore bensì la purezza e la bellezza della donna quale simbolo di amore e di continuità della vita”*).

Del resto, negli atti allegati dall'ente convenuto è presente lo stemma del Comune di

e, sebbene si ravvisino degli elementi comuni (il busto di una donna nel mare dai cui seni zampilla l'acqua), gli elementi differenzianti (il pescespada, il gabbiano e il tratto stilistico nel suo insieme) sono ben più importanti tanto da farne sicuramente un'opera nuova e originale.

Tanto premesso, è necessario ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia, ai fini di un corretto inquadramento della vicenda.

Secondo l'insegnamento più risalente della Corte di Cassazione, la violazione del diritto morale alla paternità dell'opera non si realizza per il sol fatto della utilizzazione senza il consenso dell'autore: la mancata menzione di questi non può essere considerata una presunzione di attribuzione della





paternità stessa all'utilizzatore dell'opera. Tale presunzione, infatti, non è prevista dalla legge: *“La legge non a caso recita “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ed anche dopo della cessione dei diritti stessi l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualunque deformazione, mutilazione...”. Il diritto alla paternità è tale che nemmeno la cessione dello sfruttamento economico fa perdere all'autore la facoltà di impedire che altri se ne dichiarino autore, e quindi in una fattispecie ulteriore attinente alla tutela morale, di opporsi a trattamenti dell'opera che possano essere di pregiudizio alla sua reputazione o al suo onore. Lo sfruttamento economico dunque corrisponde ad un diritto che può anche non risultare lesivo benché sia stato violato il diritto protetto dall'art. 20 L.A.”* (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723; in senso conforme, anche Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445).

Tuttavia, si registra una evoluzione di questo indirizzo in senso ancora più favorevole al danneggiato, atteso che con la pronuncia n. 18220 del 5 luglio 2019, la Suprema Corte ha affermato: *“L'art. 20 l. n. 634 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternità dell'opera” consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.”* Il principio è stato motivato argomentando nel seguente modo: *“essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. Anche il riferimento al «pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione», con cui si chiude l'art. 20 l.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi”*.

Nella vicenda in esame, in ogni caso, dal momento che il Comune convenuto ha negato che l'opera in questione fosse proprio quella del maestro Fadani (perché ha sostenuto che l'immagine riprodotta non è riconducibile con certezza a quell'opera) ed ha altresì sostenuto che l'immagine riprodotta sia in realtà *“quella risalente al Comune”*, deve senz'altro riconoscersi la lesione del diritto alla paternità dell'opera, espressamente messa in discussione.

Non vi sono dubbi, infatti, che l'immagine riprodotta sul volantino del Comune raffiguri proprio l'opera *“Alla mia musa”* di cui l'attore è autore: essa è stata riprodotta nella sua raffigurazione originaria e con le caratteristiche pensate e attuate dal maestro Fadani decenni or sono, ma non per intero e tanto, comunque, basta - per quanto sopra precisato - ad integrare una modificazione dell'opera che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come una categoria unitaria ed omnicomprensiva, idonea a ricomprendere tutti i pregiudizi che, accomunati *“ontologicamente”* dalla loro natura non economica, in fatto possono comporsi di diversi aspetti (la perdita delle possibilità di svolgere date attività nella vita, le relazioni personali pregiudicate, la sofferenza morale, e così via). Quali che siano le forme di manifestazione





dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno natura omogenea fra loro e concorrono alla liquidazione di un unico danno.

Nel caso in esame, la tipologia di pregiudizio allegata dall'attore è la sofferenza morale: egli, infatti, ha dedotto che, per l'attaccamento che egli ha sempre avuto e dimostrato con la sua città, non avrebbe mai desiderato speculare o trarre copioso guadagno da un'iniziativa importante e cruciale per il turismo e la sopravvivenza di un paese che di questo vive e gli sarebbe bastata la semplice indicazione della paternità della grafica riprodotta; tuttavia, l'ostilità manifestata dall'amministrazione comunale, prima, e dai commissari prefettizi, poi, lo avevano costretto ad adire le vie giudiziali per far riconoscere alla sua opera più amata e conosciuta la giusta considerazione e tutela.

Alla luce di quanto precede, dovendo procedersi ad una liquidazione equitativa pura, in considerazione della limitata diffusione della *brochure* contenente l'immagine riprodotta (circonscritta al territorio del Comune di _____ e per un periodo di soli due mesi), il danno morale può stimarsi in € 5.000,00.

Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta vanno riconosciuti gli interessi compensativi, secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 17.02.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali *pro tempore* vigenti sulla predetta somma devalutata alla data del fatto (giugno 2014) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. A partire dalla pubblicazione della presente sentenza, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma fino al saldo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla stregua del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in base al criterio del *decisum*), in base ai valori medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, liquidati ai minimi, in considerazione della natura documentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto:
 - accerta la paternità, in capo a _____ dell'opera oggetto del presente giudizio;
 - accerta il compimento, da parte del Comune di _____ di atti lesivi dei diritti morali dell'autore;
- condanna l'ente convenuto al risarcimento del danno, complessivamente liquidato in € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
- condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 1.070,00 per spese ed in € 2.126,50 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 02.11.2023

Il Giudice est.

dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

